

Il Presidente della Cassa con provvedimento del 4 febbraio 2013, e con successiva modifica del 7 giugno 2013, sono state indette le elezioni dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Nella circoscrizione del Consiglio dell'Ordine di Roma, che fa parte del Collegio Elettorale di Roma, le votazioni avranno inizio il giorno 9 settembre 2013, alle ore 8,30 e si chiuderanno alle ore 13,00 del giorno 19 settembre 2013. A tal fine, sarà costituita un'apposita Sezione Elettorale presso la sede del Tribunale di Roma nell'Auditorium "Sala della Musica" con accesso da Viale Giulio Cesare n. 52, che rimarrà aperta ogni giorno del periodo di cui sopra dalle ore 8,30 alle ore 13,00. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultano iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a tutti gli effetti, alla data del 3 febbraio 2013, giorno precedente a quello di indizione delle elezioni. Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli Albi. Hanno diritto di elettorato passivo gli elettori che siano anche in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto della Cassa Forense e che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla Legge 247/2012. E' ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso con l'indicazione del numero o del motto ovvero del nome di uno o di tutti i candidati della lista che si intende votare. Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore a 11. Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso uno dei Consigli dell'Ordine del Collegio Elettorale entro le ore 12,00 di giovedì 11 luglio 2013. La lista deve essere sottoscritta, con la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati in essa compresi che devono contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 dello Statuto della Cassa Forense. La lista può essere individuata da un motto e deve essere presentata da un iscritto alla Cassa e ad un Albo del Collegio. Essa deve riportare anche la sottoscrizione di almeno altri 50 iscritti alla Cassa appartenenti al Collegio Elettorale e non candidati se questo ha un numero di elettori inferiori a 1.500 e 100 se superiore. Nessuno può sottoscrivere più di una lista. I componenti delle Commissioni Elettorali previste dal Regolamento Elettorale non possono essere né candidati all'elezione né presentatori e sottoscrittori di liste. Tutte le sottoscrizioni debbono essere autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell'Ordine o, ancora, da uno o più Consiglieri dell'Ordine a ciò appositamente delegati dal Presidente. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite mediante l'allegazione di fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine al quale la lista è presentata attesta, in calce ad essa, la data e l'ora di presentazione, ne affigge copia all'Albo del Consiglio e la trasmette immediatamente alla Commissione Elettorale del Collegio per gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati. Al termine degli adempimenti di cui al decimo comma del Regolamento Elettorale, la Commissione provvede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, l'eventuale motto e con i nomi e cognomi dei candidati; trasmette il manifesto a tutte le Commissioni Elettorali del Distretto in modo che lo stesso venga affisso entro e non oltre il ventesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni all'Albo dei Consigli dell'Ordine, nonché in tutti gli altri luoghi che le Commissioni Elettorali ritengono di stabilire. Il manifesto, durante le operazioni di voto, deve essere affisso all'esterno ed all'interno delle sale di votazione. (fonte: [www.ordin](http://www.ordin) )